

IL SINDACO

Premesso:

che ai sensi della Legge n. 36/1994, recepita in Sicilia con l'art. 69 della Legge regionale n. 10/1999 sono stati costituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali relativi alla gestione del Servizio Idrico Integrato;

che in data 19 aprile 2004 è stata stipulata tra il Consorzio ATO S.r.l. di Enna e la società Acquaenna, individuata quale concessionaria del servizio, la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato;

che i Comuni della ex Provincia Regionale di Enna, per effetto della loro partecipazione all'ente consortile sono stati obbligati, sia *ex lege* che in forza delle disposizioni statutarie a consegnare gli impianti idrici e fognanti appartenenti al demanio comunale, giuste le previsioni di cui agli artt. 822 c.c. e 824 c.c., espressamente richiamati nell'art. 143 D. Lgs n.152/2006, al soggetto gestore del servizio;

che tra i Comuni consorziati non tutti (vedi il Comune di Barrafranca) hanno provveduto a consegnare i loro impianti e ad onta di ciò si è dato ugualmente avvio alla gestione del servizio pubblico ad opera del gestore Acquaenna;

che la gestione non ha mai assunto la connotazione voluta dalla legge, cioè di gestione integrata nel contesto di quello che le disposizioni normative di riferimento, anzi richiamate, hanno individuato quale "*ambito ottimale*";

• che con legge 9 Gennaio 2013, n. 2 avente ad oggetto "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato" il legislatore regionale, dopo aver affermato che la Regione riconosce l'acqua quale patrimonio pubblico da tutelare e trattare, in quanto risorsa limitata di alto valore sociale, ambientale, culturale, economico, ha provveduto a:

- Riorganizzare il territorio comunale in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006;
- Porre in liquidazione le Autorità d'ambito territoriale ottimale e demandare a successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le funzioni delle Autorità d'ambito ai Comuni che le eserciteranno in forma singola o associata, con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- Consentire, nelle more dell'approvazione della legge ai Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato di continuare la gestione diretta.

Atteso che, di recente, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la Legge 11 Agosto 2015, n. 19 recante la "Disciplina delle risorse idriche" nella quale all'art. 1 viene sancito che "la Regione, ai sensi dell'art. 14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto, risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale";

in
Preso atto che il ragione del suddetto principio stabilito dal citato art. 1 della L.R. 19/2015 e dal disposto di cui al successivo art. 4 rubricato "*Gestione del servizio idrico integrato*" è previsto che la gestione del servizio idrico integrato:

- È realizzato, senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari equi (comma 1);
- Può essere affidata dalle Assemblee Territoriali Idriche di cui all'art. 3, comma 2, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende Speciali consortili, consorzi tra Comuni, società a totale partecipazione pubblica, a condizione che i Comuni che

compongono le Assemblies, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo (comma 2);

- Può essere svolta dai Comuni in forma diretta e pubblica, in forma associata, anche ai sensi dell'art.30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio (comma 7);
- Può essere svolta in forma singola e diretta nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica, da parte dei Comuni montani con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, da parte dei Comuni delle isole minori, e da parte dei Comuni (in numero 16) di cui comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 Gennaio 2013, n. 2 (comma 8);

Considerato che la suddetta legge 11 Agosto 2015, n. 19 al comma 6 dell'art. 5 "Regime Transitorio", stabilisce che "i Comuni afferenti ai disciolti Ambiti Territoriali Ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'art. 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'art. 4";

Dato atto che, pertanto, la previsione di cui al comma 6 dell'art. 5 è riferita in maniera specifica e diretta alla posizione dei Comuni facenti parte dell'Ambito territoriale ottimale di Enna;

Considerato:

- che l'anomala gestione del servizio pubblico in questione ha determinato gravi conseguenze in capo agli utenti del servizio residenti nei Comuni consegnatari degli impianti i quali hanno dovuto subire una ingiustizia di disparità di trattamento, tariffe inique il cui importo, peraltro, è l'evitato a causa delle diseconomie della gestione a motivo della divergenza tra quanto è stato attuato in via di fatto e quanto normativamente previsto relativamente alla gestione del servizio che si doveva realizzare nell'intero ambito territoriale ottimale;
- che l'esperienza della privatizzazione dell'acqua ha dimostrato come solo la proprietà pubblica e il governo pubblico e partecipato dalle comunità locali garantiscono la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti ed il rispetto degli equilibri naturali per le generazioni future;
- Che in questa battaglia, insieme globale e locale, è ormai largamente diffusa la consapevolezza delle popolazioni e degli amministratori locali riguardo alla necessità di non mercificare l'acqua;
- Che volendo dare concreta espressione alla protesta popolare ed alla mobilitazione delle amministrazioni locali obiettivo del presente provvedimento è quello di segnare una svolta radicale rispetto alle politiche sino ad oggi attuate, che hanno fatto dell'acqua una merce e del mercato il punto di riferimento per la sua gestione, provocando dappertutto spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione dei finanziamenti per gli investimenti, diseconomicità della gestione, dispersione delle professionalità mature nelle gestioni pubbliche, mancanza di trasparenza e di democrazia;

Atteso che per le considerazioni sopra riportate per i Comuni afferenti al disciolto Ambito Territoriale Ottimale di Enna non si è determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza la gestione unica di cui all'art. 147, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n.152/2006 e successivamente modifiche ed integrazioni, ed in conseguenza di ciò è intendimento delle Amministrazioni Comunali adottare le forme gestionali di cui al comma 7 dell'art. 4 della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n. 19 attraverso la costituzione di un sub-ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. i) della legge regionale anzi citata;

Richiamato l'art. 5, comma 1, Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19 ai sensi del quale "nelle
nuove definizioni degli ambiti di cui all'articolo 3 e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore le attuali perimetrazioni degli
Ambiti territoriali ottimali e conservano efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti";

Preso atto che l'art. 4, comma 7, e della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n. 19 è stata
individuata la forma di cooperazione tra gli enti locali interessati, per la corretta
amministrazione del servizio idrico integrato, prevista dall'art. 30 del decreto legislativo 18
Agosto 2000, n. 267 applicabile in Sicilia per effetto del disposto di cui all'art. 7, comma 2, della
legge regionale 26 agosto 1992, n.7 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE AI CONSIGLIO COMUNALE

1. Di avvalersi della facoltà prevista all'art. 5, comma 6, della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n. 19;
2. Di proporre la costituzione del sub-ambito territoriale ottimale per la gestione diretta ed unitaria del servizio idrico integrato con altri Comuni del disciolto ATO Idrico di Enna che intenderanno condividere questo percorso;
3. Di stabilire, sin d'ora, che si provvederà alla gestione del servizio idrico in forma associata, diretta e pubblica, senza finalità lucrative, così come previsto dall'art. 4, comma 7, della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n. 19.
4. Di scegliere, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la forma di cooperazione, tra gli enti di cui si compone il sub-ambito, la disciplina di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Di riservarsi, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione, alla programmazione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno del sub-ambito territoriale ottimale, di approvare con separata deliberazione lo schema di convenzione e di dare ivi mandato al legale rappresentante dell'Ente per la stipula, con la possibilità in tale sede di modificare eventualmente la costituzione del sub ambito territoriale ottimale proposta con la presente, ove medio tempore si presentassero condizioni oggettive che renderanno necessarie la modifica per esigenze di maggiore funzionalità ed economicità del sub ambito stesso e, comunque, sempre previa approvazione della costituzione del sub ambito da parte della costituzione Assemblea ai sensi dell'art.3 comma 2 lett. i) L.R. 19/2015;
6. Di stabilire sin d'ora che il rapporto convenzionale di carattere negoziale dovrà garantire:
 - a) la gestione unitaria all'interno del sub-ambito del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
 - b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
 - c) l'unitarietà del regime tariffario dell'ATO e del sub-ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
 - d) la definizione e l'attuazione di un piano finanziario e di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.
7. Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato regionale competente per l'acquisizione del parere prescritto dall'articolo 3, comma 3, lettera i) della Legge Regionale 11 Agosto 2015, n. 19 e di sottoporre lo stesso, acquisito il parere, ad approvazione dell'Assemblea territoriale idrica non appena costituita.

8. Dare atto che eventuali modifiche all'adottanda ^{de} liberazione saranno apportate, ove si renderanno necessarie a seguito della emanazione dei decreti attuativi della L.R. 19/2015 da parte degli organi regionali.
9. Di rendere, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.

VOTANTI N.

ASTENUTI N.

VOTI A FAVORE N.

VOTI CONTRARI N. (Sigg.)

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale, di:

- 1) approvare integralmente la proposta presentata dal Sindaco, facendone propri i contenuti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti a far parte sostanziale del deliberato.